

SCHEMA DI CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI FRONT E BACK OFFICE E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE DELL'AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

CIG 9289594F77

L'AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA, (di seguito AC....) con sede legale in Caltanissetta Via Pietro Leone, 2.

E

la Società (per il seguito denominato "Società" o "Fornitore"), con sede in....., Via..... n., partita IVA, nella persona del Sig., in qualità di.....

PREMESSO CHE

- a. L'AC Caltanissetta, Ente pubblico non economico, nel quadro delle attività di promozione della diffusione della cultura dell'automobile, dell'offerta di servizi ed agevolazioni agli automobilisti ed ai propri Soci e dell'organizzazione di manifestazioni agonistiche attraverso la propria struttura, intende affidare a terzi i servizi di supporto organizzativo delle attività di sportello ed alla clientela presso i locali della propria Sede, con l'obiettivo di garantire, attraverso le prestazioni, le risorse ed i mezzi necessari proposti dal soggetto aggiudicatario, l'espletamento dei propri servizi e delle attività connesse;
- b. A seguito di determinazione del Consiglio Direttivo n. 539/1 del 19/07/2021 e determinazione del Direttore n.7/7 del 20/07/2021 l'AC Caltanissetta ha avviato l'espletamento di una procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016, indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. nonché, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
- c. La documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs 50/2016, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell'AC Caltanissetta
- d. la Societàè risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 6 del disciplinare di gara;
- e. a seguito di aggiudicazione provvisoria nelle forme di cui al paragrafo 8 del disciplinare di gara, con determinazione del n..... del, l'aggiudicazione è divenuta definitiva;
- f. la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati in data.....giusta comunicazione in atti;
- g. a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti, in merito all'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati dall'appaltatore, nonché del possesso dei requisiti di ordine generale, come da documentazione e verbale del responsabile del procedimento agli atti, l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., ha acquistato efficacia;
- h. è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- i. sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all'art. 32 del D.Lgs.n.50/2016;
- j. la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire

i servizi oggetto del presente schema di contratto;

- k. la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

la Società ha prestato garanzia sotto forma di, stipulata con, nonché ha presentato polizze assicurative per la responsabilità civile (RCT e RCO) connesse all'esecuzione del servizio presente contratto come indicato all'articolo 13 del presente contratto;

il numero di CIG rilasciato dall'AVCP **9289594F77** e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

- l. con la stessa determinazione n. 177 del 20 luglio 2021 è stato nominato il responsabile/direttore dell'esecuzione del presente contratto;
- m. la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura è regolata:
 - dalle clausole del presente contratto;
 - dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato n....);
 - dalla dichiarazione di offerta tecnica della Società (Allegato n....);
 - dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;e, per quanto non previsto:
 - dal D.Lgs. n. 50/2016.;
 - dal DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
 - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 2. – Oggetto del contratto

1. Costituisce oggetto del contratto l'espletamento e la gestione dei servizi di front office e di back office nonché il supporto alle attività amministrative ed organizzative dell'Automobile Club Caltanissetta.

2. I servizi di cui al 1° comma contemplano le seguenti aree di intervento che si riportano a titolo indicativo e non esaustivo, atteso che la società dovrà svolgere tutte le attività che sono necessarie e funzionali all'esecuzione ed espletamento dei servizi stessi:

- a. riscossione tasse automobilistiche - (riscossione, computazione e rendicontazione contabile degli incassi e della documentazione giustificativa di tali operazioni);
- b. attività di assistenza tasse automobilistiche – (lavorazione istanze di esenzione bollo auto, rimborso bollo auto, bonifiche archivio tasse automobilistiche)
- c. attività di assistenza automobilistica
- d. gestione servizi commerciali in applicazione di appropriate tecniche di vendita di prodotti e servizi erogati dall'A.C. Caltanissetta;
- e. tenuta e aggiornamento dei libri contabili;
- f. tenuta e aggiornamento dei partitari della contabilità e piccola cassa;
- g. riversamento quotidiano somme presso Istituto Tesoriere;
- h. predisposizione, gestione e aggiornamento documentazione contabile cartacea e/o digitale da produrre all'Istituto cassiere;
- i. gestione corrispondenza e protocollo;
- j. presidio quotidiano caselle di posta elettronica istituzionali;
- k. organizzazione, gestione e tenuta archivio cartaceo e/o digitale;
- l. elaborazione reportistica della produzione;
- m. acquisizione, elaborazione e produzione atti, dati e reportistica mediante procedure informatiche in uso all'A.C. Caltanissetta;
- n. catalogazione, registrazione e diffusione documentale;
- o. gestione informazioni e comunicazioni attraverso i vari canali in uso all'A.C. Caltanissetta (telefono, fax, e-mail, internet);
- p. redazione bozze di atti, documenti, inviti e dépliant relativi ad eventi e attività dell'A.C. Caltanissetta;
- q. supporto alla redazione di documenti per la pubblicizzazione di prodotti e di servizi;
- r. raccolta, elaborazione, gestione dati ed atti per ampliamento rete commerciale e di vendita dell'Ente, comprendendo, ove ritenuto opportuno dalla Direzione dell'A.C. Caltanissetta, la loro pubblicazione sul sito web dell'Ente;
- s. supporto tecnico procedure informatiche interne e office automation;
- t. gestione del sistema informativo interno, rete informatica, internet, posta elettronica, e periferiche;
- u. supporto amministrativo e contabile rete impianti di distribuzione carburanti;
- v. supporto all'organizzazione di eventi a connotazione sportiva gestiti direttamente o patrocinati dall'Ente;
- w. rilascio licenze ACI Sport;
- x. gestione rapporti con ACISPORT per conto dei licenziati ACI Sport (passaggi di categorie, agg.ti licenze scuderie, organizzatori, concorrenti);
- y. organizzazione di corsi per ufficiali di gara;
- z. organizzazione di corsi per rilascio 1^a licenza conduttori;
- aa. supporto alla Delegazione prov.le ACI Sport nell'esercizio delle sue attività;
- bb. organizzazione eventi per licenziati ACI Sport dell'A.C. Caltanissetta;
- cc. progettazione e gestione corsi di formazione, inclusi gli interventi teorici e le dimostrazioni pratiche di "guida sicura" svolti in seno agli eventi e manifestazioni, promossi dall'A.C. Caltanissetta;
- dd. realizzazione di corsi di "sicurezza stradale" presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- ee. servizi esterni, incluso fattorinaggio.

3. Le prestazioni sono disciplinate dalle condizioni indicate nel presente contratto e dalle modalità formulate dalla Società nell'offerta tecnica allegata, che integrano e precisano quanto appresso indicato e sono rese in stretta integrazione ed in rapporto alla complessiva organizzazione dell'insieme delle attività intraprese dall'AC Caltanissetta.
4. La Società opererà, anche utilizzando autorizzazioni proprie, secondo le modalità ed i programmi di funzionamento dei servizi previsti dall'AC Caltanissetta che determina, altresì, gli indirizzi programmatici, le finalità e di contenuti dei servizi.

Art. 3 – Durata del contratto e opzioni

1. L'appalto avrà efficacia dal 28 agosto 2020 al 27 agosto 2021.

Art. 4 - Personale

1. La Società si impegna a garantire il personale necessario per assicurare l'espletamento dei servizi secondo quanto disposto all'articolo 2 e secondo gli orari di apertura e chiusura stabiliti dall'AC Caltanissetta, assumendosene tutti gli oneri e dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, s'intenderà instaurato tra detto personale e l'AC Caltanissetta.
2. Il personale dovrà avere il profilo minimo richiesto nel paragrafo 1.2 del disciplinare di gara.
3. Qualora l'AC Caltanissetta, nel corso della vigenza contrattuale, reputi non adeguato il profilo professionale delle risorse impiegate, ovvero queste ultime non osservino il comportamento prescritto o non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità potrà chiederne la sostituzione. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla richiesta, la Società è tenuta a sostituire gli operatori con altri aventi un profilo adeguato all'offerta formulata in sede di gara ed eventuali corsi di formazione/o addestramento sono a carico della Società; trascorso tale termine si applicheranno le penali di cui all'articolo 14.
4. Qualora la Società, nel corso dell'appalto, sostituisca unità di personale, dovrà assicurare risorse di pari livello e professionalità, dandone preventiva comunicazione con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di inserimento operativo del nuovo personale e sottoponendo all'AC Caltanissetta i curricula del nuovo personale per l'approvazione espressa.
5. Eventuali assenze programmabili (ferie e permessi) ed assenze per malattie fino a quindici giorni non richiedono sostituzione da parte di altri operatori e, comunque, la Società dovrà assicurare il rispetto delle obbligazioni contrattuali con particolare riferimento alla copertura del servizio ed all'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 2.
6. Le ore di mancato servizio entreranno a far parte di un monte ore a recupero da utilizzarsi, su richiesta dell'AC Caltanissetta, in determinati periodi per coprire particolari esigenze lavorative.
7. Nel caso di assenze che si prolungassero per oltre quindici giorni è prevista la sostituzione temporanea dell'operatore, salvo diverse soluzioni da concordare, di volta in volta, con l'AC Caltanissetta.
8. Il personale deve tenere un comportamento corretto e agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto in cui opera e dell'immagine dell'AC Caltanissetta, nel cui interesse il servizio viene svolto.
9. Il personale addetto esegue i servizi sotto la direzione e responsabilità della Società.
10. In relazione al servizio pubblico di cui all'art. 2 la Società si impegna ,altresì, ad attenersi alle disposizioni dell'AC Caltanissetta ed in particolare:

- a. assicurare, per tutta la durata del contratto, la formazione e l'aggiornamento del personale i cui costi sono a carico dell'aggiudicatario;
- b. garantire la presenza costante del numero di addetti previsti per i singoli servizi;
- c. dotare gli operatori di un tesserino di riconoscimento;
- d. garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività pubbliche e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- e. assicurare la stabilità e la continuità del personale utilizzato nei servizi e non sostituire il personale indicato in sede di gara, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'AC Caltanissetta;
- f. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore all'AC Caltanissetta che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;

Art. 5 - Orario dei servizi

1. Per garantire una ottimale gestione degli sportelli e dell'attività di back office è richiesta la presenza di personale per complessive ore 206 settimanali secondo quanto appresso indicato:
 - a1 - Attività di front-office (apertura e presidio sportello e servizi rivolti alla clientela):
Mattino (n. sportelli > 1): dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Pomeriggio (n. sportelli >=1): dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:00
 - a2 - Attività di back office e supporto organizzativo:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 – back office
Dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 18:30 – back office
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 – supporto organizzativo
Dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – supporto organizzativo
2. La Società è tenuta a garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio, assicurando la presenza continuativa degli operatori ed il rispetto dell'orario di lavoro anche mediante sistemi di controllo degli accessi.
3. L'AC Caltanissetta e la Società concorderanno le modalità di apertura e chiusura dell'Ufficio e le procedure per garantire la sicurezza .

Art. 6 - Luogo di esecuzione

1. I servizi oggetto del presente appalto saranno espletati negli spazi che saranno assegnati alla società dall'AC Caltanissetta che fornirà gli strumenti operativi (disponibilità degli impianti, apparecchiature, arredi, macchinari ecc.) necessari per consentire lo svolgimento delle prestazioni.
2. L'AC assicura la conformità degli strumenti e delle attrezzature di cui al 1° comma alla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alle normative di settore e ne assicura la manutenzione, ordinaria e straordinaria.
3. Sono a carico dell'AC gli oneri e le spese per i seguenti servizi:
 - pulizia ed igiene ambientale dei locali
 - energia elettrica
 - acqua
 - riscaldamento/raffreddamento

- utenze linee telefoniche
 - collegamenti internet.
4. Eventuali strumenti ritenuti indispensabili dalla Società saranno messi a disposizione da quest'ultima.
5. I locali saranno consegnati all'appaltatore che assume e prende in carico per tutta la durata del contratto, la custodia e la detenzione delle strutture affidate e ne risponde in termini di sicurezza. Il responsabile/coordinatore del servizio della Società assicura e vigila affinché le attrezzature e gli strumenti di lavoro siano utilizzati in maniera corretta ed esclusivamente per ragioni connesse all'esecuzione del contratto ed è responsabile di eventuali manomissioni, furti o danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo causati dai propri dipendenti e/o collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro anche nel caso di danni prodotti da negligenza.
6. Considerata la peculiarità dei programmi software, specifici per l'attività degli Uffici ACI, l'appaltatore sarà autorizzato al loro utilizzo con il collegamento in rete. Il software e la rete informatica dovranno quindi considerarsi facenti parte degli impianti compresi nei locali affidati all'appaltatore

Art. 7 - Condizioni generali del servizio

1. La Società assume tutti gli obblighi, gli oneri ed i rischi derivanti dalla gestione delle attività di cui all'articolo 2, che sono remunerate con il compenso di cui all'articolo 11; in particolare:
- a. dovrà provvedere ad iniziare l'attività di cui al precedente art 2 nei termini indicati dall'AC Caltanissetta;
 - b. sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, clienti/utenti dei servizi e/o cose, opere e materiali, provvedendo tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei danni causati e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture danneggiate;
 - c. qualora, nel corso del servizio assegnato, si verificano irregolarità, problemi o criticità anche nei confronti dei clienti dell'Ente, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso;
 - d. dovrà assicurare, per tutta la durata dell'appalto, continuità, regolarità e qualità, nel rispetto di tutte le norme di legge e con la massima diligenza;
 - e. si impegna a garantire il rispetto dei principi delle pari opportunità sul luogo di lavoro;
 - f. prima dell'avvio del servizio e, in caso di sostituzioni o integrazioni degli operatori addetti al servizio, si impegna a comunicare all'AC Caltanissetta le generalità ed il curriculum degli operatori, come da offerta tecnica;
 - g. si impegna ad offrire, a propria cura e spese, agli operatori dedicati al servizio le attività formative che fossero necessarie per migliorare la conoscenza delle attività da espletare e ad assicurare, ove richiesto dall'AC Caltanissetta, la partecipazione ai corsi di aggiornamento delle procedure utilizzate per l'erogazione dei servizi

2. La Società sarà ritenuta responsabile di conseguenze morali e materiali che potessero derivare all'utenza ovvero all'AC Caltanissetta da uno sconveniente comportamento nel servizio affidatigli, da dolo o colpa imputabili alla Società ed ai suoi collaboratori in genere, comunque immessi dall'aggiudicatario nella conduzione del servizio;

Art. 8 – Rapporti tra le parti – Referente dell'esecuzione

1. La Società, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara, provvederà a designare un Referente Unico del servizio, che sarà la persona, alla quale l'AC Caltanissetta si rivolgerà per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno

intendersi fatte direttamente alla Società. Il Referente Unico, in particolare, dovrà svolgere le attività di competenza necessarie per assicurare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e verificare la conformità del servizio al fine di garantire la programmazione delle attività, il rispetto del livello di qualità definito nonché formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio e della produttività lavorativa.

2. Salvo diverse disposizioni, per l'AC Caltanissetta, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell'esecuzione del contratto, che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Il Direttore/Responsabile dell'esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base agli articoli 299 e seguenti del DPR 207/2010.
4. Qualora il Responsabile dell'esecuzione AC Caltanissetta rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'AC Caltanissetta si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti negli articoli 14 e 15.

Art. 9 – Verifica regolarità e qualità del servizio

1. La Società gestisce i servizi di cui al presente contratto nell'interesse dell'AC Caltanissetta, che allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, ed anche a tutela della propria immagine, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e dell'adeguatezza dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti.
2. L'AC Caltanissetta si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio ed una costante valutazione della idoneità professionale degli addetti ai servizi e di impartire alla Società le disposizioni ritenute opportune e necessarie con l'obiettivo di collaborare per il miglioramento del servizio e per l'ottimizzazione dei rapporti con la Società.
3. Per agevolare le verifiche e misurare la produttività le parti potranno concordare la predisposizione periodica di report e relazioni.

Art. 10 – Sospensione del servizio

1. La Società non può sospendere o ridurre il servizio per nessun motivo.
2. Qualora cause di forza maggiore e/o motivate circostanze eccezionali e speciali non imputabili all'AC Caltanissetta impediscano il normale svolgimento dei servizi, AC Caltanissetta avrà facoltà di ordinare la sospensione degli stessi salvo riprenderli appena cessate le ragioni che abbiano determinato tale provvedimento senza che la Società possa avanzare alcuna pretesa o indennità o maggiori oneri o risarcimenti.
3. L'AC Caltanissetta ha, altresì, facoltà di sospendere o ridurre, in qualsiasi momento, in relazione ad eventi di carattere particolare e per ragioni di necessità (ad es. interventi edili, di ristrutturazione dei locali ecc.) o per comprovati motivi di interesse generale l'efficacia del contratto stipulato per periodi cumulativi comunque non superiori a 70 giorni, previa comunicazione scritta alla Società con preavviso di dieci giorni naturali, salvo il pagamento di quanto dovuto per legge e senza che la Società possa avanzare pretese di alcuno genere o

risarcimento danni.

Art. 11 – Corrispettivi. Fatturazione e modalità di pagamento

1. L'importo contrattuale per il servizio è quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara di cui all'articolo 2 per tutta la durata prevista dall'articolo 3 e pari ad €
(...../00), oltre IVA.
2. Il compenso del servizio è quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara ed è pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le disposizioni contenute in tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate o entrare in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della Società che non potrà avanzare pretese di indennizzi di alcune genere.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Società dovrà emettere, salvo diversa indicazione, fatture su base mensile nell'ultimo giorno del mese di riferimento.
4. In caso di aggiudicazione in capo ad un RTI, le fatture dovranno esser emesse dalla Società mandataria. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza il tipo di contratto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **9289594F77** Unico per tutto il periodo contrattuale.
5. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dalla Società, previa verifica, da parte dell'AC, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
6. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'AC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui al precedente comma. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'AC procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'AC procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
10. Ai sensi del comma 8 dell'art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'AC, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

11. L'AC, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'AC applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Art. 12 – Garanzia definitiva

1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state esattamente adempiute.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'AC, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'AC avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
4. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'AC.

Art. 13 – Responsabilità della Società

1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da AC nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni di qualsiasi tipo che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di AC o terzi), cose (di proprietà sua, di AC e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, verificatisi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, liberando AC Caltanissetta da qualsiasi responsabilità.
2. La Società è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'AC relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
3. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi (R.C.T) per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. La polizza dovrà avere massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro e l'AC Caltanissetta dovrà essere espressamente considerato "terzo".
4. La società si impegna, altresì, a stipulare una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) siano essi dipendenti subordinati siano essi parificati ai dipendenti ai sensi delle vigenti leggi in materia, in quanto soggetti all'obbligo della assicurazione INAIL e che usufruiscono dello stesso trattamento riservato ai dipendenti della Società. La garanzia R.C.O. deve prevedere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali dei prestatori di lavoro.

5. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'AC da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all'AC stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
6. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone e cose, tanto dell'AC che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
7. La Società si impegna a mantenere la validità delle assicurazioni per tutta la durata dell'appalto, dando comunicazione all'AC di qualsiasi modifica della stessa.

Art. 14 - Penali

1. L'AC Caltanissetta, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali ed all'offerta tecnica della Società.
2. Le penali previste per inadempienze imputabili alla Società durante l'esecuzione delle prestazioni sono di seguito riportate:
 - a. il ritardo nell'attivazione iniziale del servizio sino ad un massimo di dieci giorni dalla data indicata dall'AC Caltanissetta darà luogo all'addebito di una penale pari ad 1.500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b. l'inosservanza da parte degli operatori delle modalità di svolgimento del servizio relative agli orari ed alle norme di comportamento previste agli articoli 4,5 e 7 (rilevate dopo tre segnalazioni scritte) darà luogo ad addebito di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni inadempienza;
 - c. il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico (rilevato dopo due segnalazioni scritte) darà luogo ad addebito di una penale pari ad € 1.000,00;
 - d. il mancato rispetto, da parte della Società delle prescrizioni previste negli articoli 4 e 7, in merito alla sostituzione del personale, darà luogo ad addebito di una penale pari ad € 1.500,00.
3. L'applicazione delle penali di cui al 2° comma non preclude il diritto dell'AC Caltanissetta di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e, comunque, non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
4. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'AC Caltanissetta potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 12 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze con applicazioni di penali, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 2° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'AC Caltanissetta ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'AC Caltanissetta ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 3 (tre) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.

7. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

Art. 15 – Diffida ad adempiere – Risoluzione

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero gestisca il servizio con modalità diverse da quelle previste nel contratto e nell'offerta tecnica, ovvero utilizzi personale con esperienza e qualificazione diverse rispetto a quella richiesta ed offerta in gara, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l'AC Caltanissetta potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'AC Caltanissetta ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l'AC Caltanissetta, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti, compreso il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
4. In ogni caso, si conviene che l'AC Caltanissetta potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
 - a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - b. perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
 - c. esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AC Caltanissetta, ai sensi del precedente articolo 12
 - f. gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g. gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - h. gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - i. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire al piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
 - j. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
 - k. subappalto non autorizzato;
 - l. interruzione della copertura assicurativa di cui all'articolo....;
 - m. sospensione, abbandono, mancata effettuazione del servizio per oltre tre giorni senza giusta causa;
 - n. accertata responsabilità della Società e del suo personale per danni e furti;
 - o. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto che qui si intendono trascritti.
5. L'AC Caltanissetta sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato

fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'AC Caltanissetta stesso debba sostenere per sopperire ai riscontri inadempimenti.

6. In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i e dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'AC Caltanissetta si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'AC Caltanissetta risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 16 – Recesso

1. L'AC ha diritto di recedere a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'AC o ai fruitori dei servizi dell'AC Caltanissetta.
3. L'AC ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.
4. In entrambe le ipotesi di recesso, sia totale che parziale, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito ed alle prestazioni effettivamente rese a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso.
5. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 l'AC recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato d. lgs. n. 159/2011.

Art. 17 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale, sia esso dipendente sia esso parificato in virtù delle leggi vigenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La

Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

3. La Società garantisce ad AC Caltanissetta esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'AC Caltanissetta provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
4. In caso di ottenimento da parte di AC Caltanissetta del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), si provvederà ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6 del DPR 207/2010, ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate verrà disposto dall'AC Caltanissetta direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal responsabile dell'esecuzione di cui all'articolo 10, si procederà ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'AC Caltanissetta pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del DPR 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'AC Caltanissetta inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AC Caltanissetta si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero, ove previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'AC Caltanissetta predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente comma, l'AC Caltanissetta provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

7.

Art. 18 – Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a

tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'AC Caltanissetta da ogni responsabilità.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di AC Caltanissetta
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AC Caltanissetta da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Art.19 – Sicurezza e ambiente di lavoro

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, tenuto conto che il presente contratto, allo stato non sono individuabili rischi da interferenze; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
2. L'AC Caltanissetta garantisce che nei propri locali, luogo di esecuzione del servizio, sono rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, di salubrità ambientale e di accesso ai diversamente abili e si impegna, ove richiesto, metterà a disposizione del responsabile della sicurezza della Società la documentazione amministrativa e tecnica.
3. La Società, nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. si impegna a comunicare:
 - il nominativo ed i riferimenti del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
 - il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa;
 - i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
 - la descrizione delle attività che gli operatori svolgeranno e le misure di sicurezza adottate;
 - l'organigramma della sicurezza;
 - indicazione dei contratti collettivi applicati, numero di posizione INPS ed INAIL;
 - eventuali ulteriori informazioni;

e si impegna, in ogni caso, ad effettuare ogni intervento di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, nonché a porre in essere le cautele e gli accorgimenti necessari per eliminare o ridurre eventuali rischi. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

4. L'AC Caltanissetta, tramite il proprio servizio di prevenzione e protezione, promuoverà controlli amministrativi e tecnici al fine di verificare il rispetto della normativa;

Art. 20 - Riservatezza e trattamento dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l'esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché in ordine all'individuazione delle misure minime di sicurezza sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti eventualmente coinvolte per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 21 - Segreto d'ufficio

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'AC Caltanissetta, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall'AC Caltanissetta di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 22 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dal codice dei contratti pubblici..
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'AC si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'AC ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'AC ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 23 - Cessione del credito

1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all'art.106 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all'AC. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
2. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, come previsto all'art.32, comma 6, del presente contratto.

Art. 24 - Fallimento della Società o morte del titolare

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'AC proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l'AC ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'AC si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'AC, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'AC; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'AC ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.

5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. **835650995F** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
7. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 26 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Caltanissetta

Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono all'AC Caltanissetta.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.

Art. 28 – Normativa in tema di contratti pubblici

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'AC Caltanissetta, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché rispetto all'articolo 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l'AC si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

Data

L'AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

LA SOCIETA'

Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 -	Oggetto del contratto
Art. 4 -	Personale
Art. 6	Luogo di esecuzione, comma 5
Art. 7 -	Condizioni generali del servizio
Art. 8-	Rapporti tra le parti – responsabile esecuzione, comm1, 4 ;
Art. 9-	Verifiche regolarità e qualità servizio
Art. 10 -	Sospensione servizio
Art. 11 -	Corrispettivi comm2, 3
Art. 12 -	Garanzia definitiva;
Art. 13 -	Responsabilità della Società;
Art. 14 -	Penali
Art. 15 -	Diffida ad adempiere – risoluzione
Art. 16 -	Recesso;
Art. 17 -	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Art. 18 -	Osservanza norme sicurezza esalute sul lavoro
Art. 19 -	Sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 20 -	Riservatezza e trattamento dei dati;
Art. 21 -	Segreto d'ufficio
Art. 22 -	Cessione del contratto;
Art. 23 -	Cessione del credito;
Art. 25-	Tracciabilità flussi finanziari;
Art. 26-	Foro competente;
Art. 27	Oneri fiscali e spese contrattuali

data

LA SOCIETA'